MAIL_20261026945446000000000 26-10-2026

Avv. Selene Josephine Gaia MAIELLA
Foro di Milano
[redacted]

Avv. Pasquale CARBUTTI
Foro di Milano
[redacted]

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

Sez. I BIS

R.G. 3179/2026

RICORSO EX ART. 43 C.P.A. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per il Sig. [redacted] (C.F.: [redacted]), nato a [redacted], rappresentato e difeso dagli Avv. Selene Josephine Gaia MIAELLA (C.F.: [redacted]) PEC: [redacted], e Avv. Pasquale CARBUTTI, (C.F.: [redacted]) PEC: [redacted] domiciliato presso lo studio degli stessi in [redacted] giusta procura in calce al presente ricorso. I difensori, dichiarano ai sensi dell'art. 136 - I comma del D. Lgs. n. 104 del n. 02 Luglio 2010, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax [redacted].

PROCURA AD LITEM IN CALCE

CONTRO

- Ministero della Difesa (C.F. e P.I. 80425650589), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, domiciliata in Via Dei Portoghesi, 12 - Roma (RM).

CONTROINTERESSATI

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

- Sig. MANFREDI Gennaro, [redacted];
- Sig. TAGLIENTE Federico, [redacted];
- Sig. BRUNO Vincenzo, [redacted];
- Sig. ABBATE Emmanuel, [redacted];
- Sig. CANZONIERE Luca, [redacted];

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ESECUZIONE E ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

- Del provvedimento emesso in data 06.02.2026 dal MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - Servizio Reclutamento Graduati e Militari di Truppa, recante l'avviso di pubblicazione degli elenchi dei VFI idonei vincitori per i settori d'impiego "CEMM-CP" - Bando VFI M.M. 2025 - 1° blocco convocati per il 4° incorporamento in data 23 febbraio 2026 - 2° blocco convocati per il 2° incorporamento in data 23 febbraio 2026 (**doc. 1**).
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare - 2° blocco,

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico e inclusione della relativa graduatoria.

FATTO

1. Il Sig. [redacted] è attualmente disoccupato;
2. Il ricorrente avanzava istanza di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con particolare riferimento al settore di impiego CEMM navale / CP (v. **doc. 4 del ricorso introduttivo**);
3. A seguito della valutazione dei titoli di merito e della formazione delle relative graduatorie provvisorie per i singoli settori di impiego, il Sig. [redacted] veniva convocato al fine di verificare il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
4. Proprio a seguito di tali accertamenti, in data 04.12.2025 la Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, emetteva il provvedimento, notificato al ricorrente in pari data, impugnato mediante ricorso introduttivo e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco, ritenendo che il Sig. [redacted] non fosse idoneo al servizio in quanto "[redacted]" (v. **doc. 3 del ricorso introduttivo**);
5. Pertanto, in data 11.12.2025 il ricorrente avanzava istanza di riesame del predetto giudizio di non idoneità (v. **doc. 5 del ricorso introduttivo**);
6. Di conseguenza, in data 16.01.2026 l'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1 convocava per il 23.01.2026 il Sig. [redacted] affinché potesse essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici in sede di riesame (v. **doc. 6 del ricorso introduttivo**);
7. In data 23.01.2026, l'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1, in sede di riesame, emetteva il verbale n. 58/2026, ritualmente impugnato mediante ricorso introduttivo, recante il giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco "[redacted]" (v. **doc. 2 del ricorso introduttivo**);

8. In data 24.01.2026 il ricorrente avanzava personalmente istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti e della documentazione utilizzata dall'Amministrazione per giungere ai suddetti giudizi di non idoneità (v. **doc. 7 del ricorso introduttivo**);
9. A seguito dell'emissione di tale verbale, in data 26.01.2026 la Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto emetteva, in sede di riesame, il provvedimento notificato al ricorrente in pari data, impugnato mediante ricorso introduttivo e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco, adducendo quale motivazione che il Sig. [redacted] fosse "[redacted]", (v.**doc. 1 del ricorso introduttivo**);
10. A seguito della sopra menzionata istanza di accesso agli atti, in data 28.01.2026 l'Amministrazione, in accoglimento della stessa, trasmetteva al Sig. [redacted] gli atti e la documentazione richiesta (v. **doc. 8 del ricorso introduttivo**);
11. Il ricorso introduttivo veniva ritualmente notificato e depositato – R.G. 3179/2026;
12. Infine, in data 06.02.2026 il MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - Servizio Reclutamento Graduati e Militari di Truppa, emetteva il qui censurato provvedimento, recante l'avviso di pubblicazione degli elenchi dei VFI idonei vincitori per i settori d'impiego "CEMM-CP" - Bando VFI M.M. 2025 - 1° blocco convocati per il 4° incorporamento in data 23 febbraio 2026 - 2° blocco convocati per il 2° incorporamento in data 23 febbraio 2026 (v. **doc. 1**).

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

Premessi i fatti così come accaduti e documentati, il Sig. [redacted], *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato, formula i seguenti

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

1. **La graduatoria di merito è illegittima in quanto emessa a seguito di un provvedimento di non idoneità infondato in quanto derivante da una valutazione non oggettiva e incompleta circa tutti gli elementi necessari ai fini di un legittimo giudizio di non idoneità. Illegittimità derivata.**

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, L. 241/90; art. 10 commi 11 e 13 del Bando di concorso – D.M. n. 131 del 09.06.2014). Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. Violazione art. 97 Cost.

Anche mediante il presente ricorso per motivi aggiunti, in via preliminare pare opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina dettata dal bando di Concorso cui la ricorrente ha chiesto di partecipare, nonché sulle norme rilevanti di cui al D.M. n. 131 del 09.06.2014.

Orbene, il bando relativo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare (v. **doc. 4 del ricorso introduttivo**), stabilisce all'art. 2, comma 1, rubricato "*Requisiti di partecipazione*" che "*Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: […] k) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA).*".

Più nel dettaglio, l'art. 10 del bando di concorso in parola, rubricato "*Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima fase della procedura di*

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

reclutamento)", stabilisce al comma 9 che "*Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermità di cui all'art 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014.*".

Il successivo comma 10 dell'art. 10 sancisce che "*Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFI nella Marina Militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l'esclusione dal reclutamento.*".

Avverso tale giudizio, come previsto dal successivo comma 12, "[...] *è data facoltà di avanzare, entro 15 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame* [...]". Infine, il comma 13 chiarisce che, a seguito di eventuale riesame, "*Il giudizio riportato in quest'ultima sede è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento*".

Il menzionato D.M. n. 131 del 09.06.2014, dettato proprio in tema di "*Imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*", elenca tassativamente le patologie e le infermità che comportano un giudizio di non idoneità psico-fisica e, conseguentemente, l'espulsione dal bando di concorso. In particolare, per quanto rileva in questa sede, occorre richiamare quanto sancito alla lettera S) della Direttiva in parola, che si allega al presente ricorso, ove sono elencate tutte le patologie oftalmiche che pregiudicano l'idoneità fisica al concorso, cui si rinvia per non tediare ulteriormente Codesto Collegio (v. **doc. 9 del ricorso introduttivo**).

Pertanto, al fine di valutare l'idoneità dell'interessato a prestare servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare è necessario che le apposite Commissioni mediche pongano in essere una serie di accertamenti e di valutazioni che siano sorrette da una **adeguata motivazione**, al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa.

Invero, la costante giurisprudenza ha ritenuto che "***il giudizio di inidoneità*** *[...] deve essere sorretto da un* ***adeguato corredo motivazionale*** *necessario a rendere*

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent. 11.11.2011, n. 8699). Inoltre, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, "*In sede di giudizio di idoneità al servizio[...] gli accertamenti svolti dalla Commissione Medica Ospedaliera rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del Giudice Amministrativo, ma soltanto quello di* ***legittimità*** *nelle ipotesi di evidenti e macroscopici* ***vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati***" (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 24.11.2022, n. 2622).

Stante la necessità che il giudizio espresso dalle Commissioni mediche circa l'idoneità psico-fisica riporti una congrua motivazione, non si può prescindere dal soffermare l'attenzione su quanto sancito dall'art. art. 3, comma 1, della L. 241/1990, ossia che "***ogni provvedimento amministrativo****, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,* ***deve essere motivato****, salvo che nella ipotesi previste dal comma 2.* ***La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria***".

Ne consegue che ogni provvedimento amministrativo deve recare un'idonea motivazione dalla quale emerga in modo chiaro l'iter logico e valutativo condotto dall'Amministrazione e che si è concluso con il provvedimento di non idoneità a svolgere un determinato servizio/attività/mansioni. L'eventuale provvedimento di non idoneità deve recare una motivazione sufficientemente dettagliata da far comprendere ed emergere le ragioni per le quali l'interessato non sia ritenuto in possesso dei requisiti richiesti, motivando relativamente a tutti gli elementi che la normativa di riferimento impone di valutare ai fini del giudizio in parola.

Alla luce di ciò, è onere dell'Amministrazione **motivare in modo logico e congruo** circa le ragioni per le quali ritiene **carenti i requisiti psico-fisici in capo all'interessato,** dovendo altresì esprimere consone valutazioni globali in base al tipo di **mansioni che l'interessato è chiamato a svolgere, nonché come**

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

e in che misura eventuali condizioni fisiche dello stesso potrebbero incidere in maniera negativa sul servizio, rendendolo inidoneo.

Orbene, tornando alla vicenda che vede coinvolto il Sig. [redacted], nei provvedimenti già impugnati mediante ricorso introduttivo, l'Amministrazione riteneva che il ricorrente non fosse idoneo al superamento degli accertamenti psico-fisici in quanto "[redacted]", con conseguente espulsione dalla relativa procedura concorsuale e, pertanto, anche dalla qui censurata graduatoria.

Pare necessario richiamare anche in questa sede le censure relative al giudizio di non idoneità in parola, in quanto **assolutamente determinante ai fini della qui impugnata graduatoria**. Invero, si ritiene che il menzionato giudizio sia viziato per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di idonea istruttoria, considerando la totale assenza di una corretta valutazione dei fatti nonché di una adeguata motivazione in ordine alla supposta non idoneità del Sig. [redacted] e alla sua eventuale incidenza sulle mansioni che sarebbe chiamato a svolgere in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare. Dai giudizi contestati emerge piuttosto il ricorso a una **motivazione del tutto generica, assolutamente astratta** e che non tiene in alcun modo in considerazione **la reale condizione clinica** del Sig. [redacted] e **il servizio concreto** che sarebbe chiamato a svolgere, con **inevitabili conseguenze pregiudizievoli anche in merito alla qui censurata graduatoria**.

Primo profilo. La condizione ortottica del ricorrente. Anche mediante il presente ricorso per motivi aggiunti occorre rilevare come l'Amministrazione, nel giudicare non idoneo il ricorrente a causa della presenza di una "[redacted]", non ha per nulla colto la natura della condizione del Sig. [redacted] che, di fatto, **non ha alcuna incidenza negativa sulla sua vita**, essendo una **situazione fisiologica (e non patologica) assolutamente asintomatica** e che, pertanto, non può essere considerata una patologia o un'infermità.

Invero, l'alterazione della motilità oculare con [redacted]

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

[redacted], e ciò accade guardando un oggetto sia da lontano che da vicino. In altri termini, consiste in una forma di strabismo. Tuttavia, la presenza di tale condizione implica comunque che la persona sia in grado di mantenere la capacità di **percepire la profondità e la visione tridimensionale**: invero, **non vi è alcuna lesione a livello neuronale**, in quanto il cervello è comunque in grado di integrare le immagini provenienti da entrambi gli occhi.

La circostanza che sussista anche la "[redacted]" non è per nulla irrilevante, in quanto implica che **la collaborazione tra i due occhi è conservata** e che il **sistema visivo si sia adattato in modo efficace** a tale situazione: di conseguenza, **non reca alcun pregiudizio**; peraltro, spesso si tratta di una forma lieve o ben compensata dall'altro occhio, circostanza che non provoca sintomi come visione doppia, mal di testa o affaticamento.

Proprio per tali ragioni, non si creano limitazioni funzionali alla vita quotidiana, essendo una condizione **non patologica e assolutamente asintomatica**.

Ne consegue che la "[redacted]" riscontrata nel Sig. [redacted] non incide in alcun modo sullo stile di vita, non essendo una patologia sintomatica che richiede terapie farmacologiche, consistendo piuttosto in una **mera differenza anatomica** priva di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, considerando che la percezione visiva resta totalmente inalterata, non essendoci danni a livello neurologico.

La circostanza che il ricorrente non sia in alcun modo pregiudicato da tale situazione è peraltro dimostrata da una recente visita ortottica cui lo stesso si è sottoposto in data 11.12.2025 (v. **doc. 10 del ricorso introduttivo**).

Più in particolare, nel suddetto referto redatto a seguito della visita specialistica effettuata dall'ortottista Dott.ssa Michela Muffato e dal medico Dott.ssa Stefania Trimboli, si legge che "[redacted]

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

[redacted]".

Orbene, considerando l'accertamento clinico sopra riportato, pare evidente che il Sig. [redacted] sia privo di qualsivoglia risvolto patologico relativo alla sua condizione visiva. In termini ancor più espliciti, è stato riscontrato dalle specialiste di cui sopra come la presenza della esotropia oculare con stereopsi non pregiudichi in alcun modo la salute della ricorrente, la quale non presenta alcuna alterazione oculomotoria, visiva e sensoriale.

Non si può che evidenziare come il Sig. [redacted] possa condurre, ed effettivamente conduca, uno stile di vita assolutamente comune e ordinario, senza che dalla sua caratteristica implichi complicazioni o la necessità di essere sottoposto a terapie farmacologiche, nemmeno a interventi chirurgici.

Non è dato comprendere per quale ragione l'Amministrazione non abbia per nulla approfondito e colto tale aspetto centrale ai fini della valutazione dell'idoneità o della non idoneità del ricorrente il quale, si ripete, è unicamente caratterizzato da una condizione che, seppur differente dalla maggioranza, non implica alcuna complicazione e non necessita di alcuna terapia farmacologica.

Tale erronea valutazione dei fatti non può che **pregiudicare altresì la qui censurata graduatoria che, illegittimamente, non indica il ricorrente quale idoneo vincitore** con particolare riferimento al settore di impiego CEMM navale / CP - 2° blocco.

La Commissione medica adita non ha per nulla considerato e valutato quanto sopra, ossia che il ricorrente di fatto non può e non deve essere considerato affetto da alcuna patologia, nemmeno in relazione al servizio che lo stesso sarebbe chiamato a svolgere, come di seguito verrà argomentato.

Considerando che il giudizio di non idoneità, già impugnato mediante ricorso introduttivo, costituisce il presupposto necessario e determinante della successiva formazione della graduatoria concorsuale, pare evidente che **anche tale atto, impugnato in questa sede, debba necessariamente ritenersi viziato e, pertanto, annullabile**.

Secondo profilo. La totale irrilevanza dell'esotropia oculare con stereopsi nel servizio. Orbene, alla luce di quanto poc'anzi argomentato, soprattutto tenendo in considerazione il giudizio espresso dalle Dottoresse specialiste, anche mediante il presente ricorso per motivi aggiunti non si può che ritenere che i

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

provvedimenti recanti il giudizio di non idoneità siano viziati, ivi incluso quello emesso in sede di riesame, nella parte in cui la Commissione medica giudicava il Sig. [redacted] non idoneo a prestare servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare in quanto "[redacted]".

Da ciò deriva l'illegittimità della qui censurata graduatoria, in quanto emessa a seguito di un giudizio viziato e, pertanto, annullabile. Di conseguenza, il ricorrente **dovrebbe essere inserito tra i nominativi dei vincitori indicati nella qui censurata graduatoria che, di conseguenza, pare assolutamente illegittima e annullabile.**

L'Amministrazione emetteva tale giudizio di non idoneità non solo senza cogliere la natura della caratteristica anatomica che connota il ricorrente, come sopra già argomentato, **ma altresì senza fornire alcuna motivazione relativa alla presunta incidenza che tale condizione possa avere effettivamente sul servizio.**

Nella vicenda che vede coinvolto il Sig. [redacted], non solo non è dato comprendere per quale ragione l'Amministrazione abbia di fatto ritenuto che una mera caratteristica ortottica sia piuttosto una patologia, **ma nemmeno è stata congruamente motivata la ragione per cui tale condizione (comunque erroneamente valutata dall'Amministrazione) renda il Sig. [redacted] non idoneo al servizio di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare**.

In altri termini, dapprima l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto che l'esotropia oculare con stereopsi in questione implichi una condizione patologica e, in secondo luogo, nemmeno ha indicato per quale ragione tale asserita malattia possa incidere sul ruolo che il ricorrente chiede di poter svolgere. Non è dato sapere in che modo tale condizione anatomica sia assolutamente incompatibile con il servizio: sul punto l'Amministrazione tace, incorrendo in un grave difetto di motivazione che rende i viziati i provvedimenti già impugnati mediante ricorso introduttivo e, di conseguenza, anche la qui **censurata graduatoria di merito che illegittimamente non include il ricorrente tra i nominativi dei vincitori**.

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

Anche mediante il presente ricorso per motivi aggiunti occorre ricordare che la condizione del Sig. [redacted] è considerata dalla comunità scientifica, nonché dalle specialiste che l'hanno sottoposto a visite ed esami, una mera condizione anatomica che non implica alcuna patologia o complicazione, e che non necessita di alcuna terapia farmacologica, ma che piuttosto implica un quadro oculomotorio e sensoriale privo di alterazioni della motilità oculare e della visione binoculare, con capacità visiva nella norma in entrambi gli occhi in ipermetropia lieve.

Stante tale incontestabile considerazione, non si può che censurare la qui impugnata graduatoria che esclude il ricorrente, in quanto emessa a seguito di un giudizio di non idoneità viziato nella parte in cui l'Amministrazione ritiene che tale condizione, assolutamente asintomatica e priva di conseguenze, sia piuttosto una patologia.

Invero, occorre precisare che il già menzionato **D.M. n. 131 del 09.06.2014**, dettato proprio in tema di "*Imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*", elenca tassativamente le patologie e le infermità che comportano un giudizio di non idoneità psico-fisica e, conseguentemente, l'espulsione dal bando di concorso. In particolare, per quanto rileva in questa sede, occorre richiamare quanto sancito alla **lettera S)** della Direttiva in parola, ove sono elencate tutte le patologie oftalmiche che pregiudicano l'idoneità fisica al concorso, cui si rinvia per non tediare ulteriormente Codesto Collegio (v. **doc. 9 del ricorso introduttivo**).

Rimandando al contenuto di tale elenco, che in questa sede non si riporta per non tediare ulteriormente Codesto Collegio, **pare evidente come non sussista alcuna indicazione relativa alla caratteristica ortottica che connota il Sig.** [redacted]. Non viene per nulla menzionata, tra le patologie che comportano l'inidoneità al servizio, la "[redacted]", **essendo solo una condizione anatomica priva di conseguenze patologiche**.

Non è dato comprendere per quale ragione l'Amministrazione ritenga arbitrariamente che la condizione del ricorrente sia da considerarsi una patologia di cui alla Direttiva in parola, quando piuttosto quest'ultima non la elenca tra le

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

infermità che implicano la non idoneità al servizio che il ricorrente sarebbe chiamato a svolgere. Tale circostanza rende il giudizio viziato per violazione ed errata interpretazione della legge e, di conseguenza, anche la qui censurata graduatoria.

Considerato quanto sopra censurato, non si può che evidenziare come il Sig. [redacted] sia **da considerarsi in generale idoneo al servizio** (non solo limitatamente al ruolo di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare) **in quanto lo stesso non è affetto da alcuna patologia indicata nel D.M. n. 131 del 09.06.2014 e, pertanto, deve necessariamente essere incluso nella graduatoria degli idonei vincitori.** In termini più espliciti, il ricorrente ha tutti i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti dalla normativa e non presenta alcuna causa di esclusione che comporterebbe la non idoneità al servizio, proprio perché l'esotropia oculare con stereopsi non è una malattia di cui alla sopra menzionata Direttiva, bensì una mera condizione anatomica caratterizzata da un "[redacted]".

Il ricorrente non ha alcuna patologia fisica e pertanto risulta essere idoneo al servizio in senso lato, considerando che soddisfa pienamente i requisiti psico-fisici (e attitudinali) della normativa dettata in tema di idoneità al servizio.

La Commissione medica non ha per nulla tenuto conto di quanto sopra e tale circostanza rende la qui **censurata graduatoria totalmente illegittima** in quanto fondata su un giudizio di non idoneità **gravemente viziato per eccesso di potere e difetto di congrua istruttoria** che, se fosse stata effettuata, di certo avrebbe fatto emergere la vera natura della condizione clinica del Sig. [redacted].

Ma vi è di più. Anche volendo erroneamente considerare tale condizione una patologia, anche in questa sede occorre rilevare che l'Amministrazione **nemmeno motiva la concreta incidenza di tale asserita patologia sul servizio di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare.**

Come recentemente dalla giurisprudenza ormai granitica, è necessario che "*la esclusione del candidato per la riscontrata* ***patologia*** [sia] ***adeguatamente***

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

motivata in relazione al concreto servizio *cui lo stesso sarebbe stato adibito se vincitore del concorso. Tale evenienza non risulta espressa nella motivazione del provvedimento contestato, attesto che la Commissione si è limitata a provvedere alla esclusione del candidato sulla base della sola accertata patologia, senza indicare e precisare le ragioni per cui […] incide, in concreto, sul servizio sportivo per cui il ricorrente ha concorso*". (TAR Roma, Sez. I bis, Sent. n. 1753/2016).

L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare e motivare in che modo e in quale misura la condizione anatomica che caratterizza il Sig. [redacted], erroneamente considerata patologica, abbia un'incidenza così grave e pregiudizievole sul servizio di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare tale da escludere il ricorrente dal relativo concorso pubblico e da non indicarlo tra i nominativi dei vincitori idonei. Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nei provvedimenti impugnati mediante ricorso introduttivo, considerando che l'Amministrazione riporta unicamente il giudizio di non idoneità senza addurre valutazioni relative alla concreta incidenza sul servizio: per tale ragione, **anche la qui censurata graduatoria emessa sulla base di un giudizio viziato, è illegittima e di conseguenza deve essere annullata**.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, pare evidente che i provvedimenti di non idoneità e la **conseguente graduatoria qui censurata siano oltre modo contraddittori, irragionevoli e infondati** in quanto non emerge in alcun modo una valutazione attenta, piena e concreta circa la necessità di giudicare non idoneo al servizio il Sig. [redacted], valutazione che deve essere ben motivata e deve tenere conto dei molteplici aspetti sopra esposti.

A fronte di tutti gli aspetti qui censurati, si chiede pertanto l'annullamento del provvedimento qui impugnato recante la graduatoria stante la sua illegittimità, essendo fondato su un provvedimento di non idoneità viziato per difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa interpretazione della legge, erronea valutazione dei fatti ed difetto di istruttoria, con contestuale riconoscimento dell'idoneità in favore del Sig. [redacted] a prestare servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con conseguente riammissione al concorso e inserimento nella relativa graduatoria di merito.

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

È parere di questa difesa che sussistano nel caso di specie tutti gli elementi per l'annullamento non solo del provvedimento recante il giudizio di non idoneità emesso nei confronti del ricorrente, ma altresì della qui censurata graduatoria di merito.

In particolare il ***fumus boni iuris*** emerge dai motivi di diritto esposti in ricorso. Appare, infatti, *ictu oculi* che l'Amministrazione abbia posto in essere palesi violazioni di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per carenza di motivazione.

Quanto al ***periculum in mora*** e quindi il danno grave ed irreparabile emerge considerando la finalità primaria della normativa di riferimento intesa ad escludere solo coloro che non posseggano i requisiti di cui alla normativa.

Sussistono le esigenze necessarie a determinare la sospensione del qui censurato provvedimento in quanto l'assenza di un provvedimento urgente potrebbe creare un grave pregiudizio irreversibile, attuale e concreto al ricorrente, **considerando che nell'ambito della procedura concorsuale è già stata emessa la graduatoria di merito qui censurata e che, di conseguenza, i candidati idonei si sono già presentati, o verranno immessi a breve (23.02.2026), presso le sedi di servizio.**

Con ciò si chiede l'accoglimento dell'istanza cautelare e, per quanto possibile, la determinazione della presente controversia facendo presente che gli scriventi non avrebbe nulla da eccepire nel caso in cui codesto Onorevole Collegio valutasse la causa già matura per la decisione di merito in sede cautelare e preannunciasse una sentenza breve.

Sulla trattazione congiunta nel merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti

Il presente ricorso per motivi aggiunti è stato presentato avverso la graduatoria di merito relativa al 2° blocco del concorso al quale partecipava il ricorrente, conosciuta dallo stesso successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

Pertanto, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di disporre la trattazione congiunta nel merito del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti nell'udienza di cautelare che verrà fissata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Considerato quanto esposto in narrativa, nonché nel ricorso introduttivo, in merito alla circostanza che non sussiste alcun tipo di complicazione ortottica in capo al ricorrente, ma unicamente una condizione priva di qualsivoglia conseguenza patologica, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che vengano svolte le dovute attività istruttorie al fine di accertare nuovamente il possesso del requisito fisico in capo all'interessato.

Notifica per pubblici proclami

La scrivente difesa ha già individuato cinque controinteressati di cui alla graduatoria relativa al 2° blocco (**v. doc. 1**) e, qualora Codesto Collegio dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti controinteressati, si chiede che venga ordinata la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, c.p.a., definendone le modalità.

Sul diritto del ricorrente al riconoscimento delle spese di lite.

Viste le motivazioni sopra espresse, si chiede il riconoscimento alle spese, onorari e diritti del presente ricorso secondo quanto previsto dall'art. 26 del CPA in ossequio al principio di soccombenza e causalità nella considerazione che l'Amministrazione è stata omissiva dei propri obblighi di legge inducendo il dipendente, con il proprio comportamento, ad interessare Codesta Ecc.ma Corte per la tutela dei propri diritti. Con ciò a voler significare che l'odierno ricorrente si è trovata costretto ad adire codesto Collegio per la salvaguardia dei propri interessi e diritti.

Tutto ciò premesso, il Sig. [redacted], *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato, rassegna le seguenti

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contraris reiecta*, così giudicare:

In via istruttoria:

- Accogliere l'istanza istruttoria adottando tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità del ricorrente nei termini specificati in narrativa e nell'istanza istruttoria;

In via cautelare collegiale:

- Accogliere la sospensione del provvedimento impugnato ed emettere tutti i provvedimenti ritenuti necessari.

Nel merito:

- Sussistendo tutti i presupposti di legge in fatto e diritto, accogliere il ricorso con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto annullare gli atti impugnati e tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e consequenziali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, tenuto anche conto del comportamento assunto da parte dell'Amministrazione.

Con riserva di proporre motivi aggiunti anche all'esito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta e riguardo il contenuto degli atti di quest'ultima, ove depositati.

Ai fini del *thema probandum e decidendum* si producono i seguenti atti:

- **Doc. n. 1**: provvedimento pubblicato in data 06.02.2026 recante la graduatoria di merito.

Si dichiara altresì che il presente ricorso verte in materia di lavoro nell'ambito del pubblico impiego e che la relativa proposizione comporta l'imposizione del contributo unificato di cui alla legge 115/02 in ragione del fatto che il ricorrente

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026

ha un reddito dichiarato superiore a tre volte (art. 9 comma 1 bis T.U. spese di giustizia) l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/02.

Sull'oscuramento dei dati personali del ricorrente

La scrivente difesa chiede che i dati dell'odierno ricorrente vengano oscurati ai sensi dell'art. 52 del Codice della Privacy (L. 196/2003).

Con osservanza,

Milano, lì 16 marzo 2026

Avv. Selene J. G. Maiella

Avv. Pasquale Carbutti

MLLSNJ92M44A940E/7430010022359735.R2j9ujeFPQwm5vsUgs4DTTkC3m0=

Firmato digitalmente da MLLSNJ92M44A940E/74 30010022359735.R2j9uj eFPQwm5vsUgs4DTTkC 3m0= Data: 2026.03.16 12:04:45 +01'00'

Firmato digitalmente da: Pasquale Carbutti
Data: 16/03/2026 12:02:42

M_D AB05933 REG2026 0487301 26-10-2026